



Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

1^A SEZIONE LAVORO

10609/15

Il giudice dott.ssa Alessandra Trementozzi ha pronunciato la seguente sentenza ex art. 1, comma 57, legge 92/2012 nella causa civile in primo grado iscritta al n. 36073 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2014 vertente

TRA

elettivamente domiciliato in Roma, rappresentato e
giuste

difeso dagli
procure in atti

OPPONENTE

E

in persona del legale
rappresentante p.l., elettivamente domiciliata in Roma, rappresentata e
difesa dagli avv.ti Maddalena Boffoli

OPPOSTO

OGGETTO: opposizione a ordinanza ex art. 1, co. 49, L. 92/2012

FATTO E DIRITTO

Con ricorso ex art. 1, commi 51 e segg., legge 92/2012 depositato il 3.11.2014 proponeva opposizione avverso l'ordinanza del 3 ottobre 2014 con cui era stata rigettata la domanda di accertamento della inesistenza, nullità ovvero illegittimità del licenziamento intimatogli con lettera del 21.3.2014 e di condanna della società convenuta all'immediata reintegrazione del ricorrente sul posto di lavoro, nonché al pagamento di tutte le retribuzioni medio tempore maturate, o in subordine al pagamento dell'indennità risarcitoria nella misura compresa fra 12 e 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.

Si costituiva la società opposta, resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto, con conseguente conferma dell'ordinanza impugnata.

Escussi i testi e depositate note autorizzate, all'udienza del 1 dicembre 2015, all'esito della discussione, la causa veniva trattenuta in decisione.

L'opponente è stato licenziato con lettera datata 21.3.2014 nell'ambito del procedimento disciplinare avviato con le contestazioni del 4.2.2014 e del 17.2.2014. Entrambe le contestazioni si riferiscono al ritiro, in diverse giornate, di metrobus cards da sostituire dietro versamento da parte dell'utente dell'importo di € 7,00, senza aver segnalato sull'apposito modulo che si trattava di emissione di duplicato a pagamento e senza indicazione sia della detenzione delle metrobus cards sostituite che degli incassi che avrebbero dovuto essere consegnati all'azienda. In particolare al ricorrente è stato contestato di aver, nei giorni 4.11.2013 (prima contestazione) e 9, 12, 16, 20, 21, 23, 27, 29 e 30 dicembre 2013 e 10 gennaio 2014, consegnato le metrobus cards in questione barrando il campo "prima emissione gratuita" sull'apposito modulo aziendale sebbene, avendo ritirato le tessere da sostituire ed incassato il relativo corrispettivo di € 7,00, avrebbe dovuto barrare sul modulo la casella "duplicato a pagamento". È stato inoltre contestato al ricorrente di non aver mai consegnato e dato evidenza della detenzione delle metrobus cards sostituite e degli importi incassati, che avrebbero dovuto essere consegnati alla società.

Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di decadenza del termine di cui all'art. 14 del CCNL. Invero, come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, il termine di 15 giorni previsto per l'adozione del provvedimento disciplinare decorre dalla scadenza del termine assegnato al lavoratore stesso per presentare le sue controdeduzioni. Quindi è evidente come i 15 giorni debbano essere computati non dalla data della convocazione del lavoratore, bensì dal giorno in cui lo stesso ha reso effettivamente le proprie giustificazioni orali, in data 11.3.2014.

Parimenti infondate sono le doglianze circa la tardività delle contestazioni. La S.C. ha costantemente ribadito che il requisito della tempestività della contestazione deve essere inteso in senso relativo e può, nei casi concreti, esser compatibile con un intervallo di tempo necessario per l'accertamento e la valutazione dei fatti (ex pluribus, Cass. n. 22066 del 22.10.2007, Cass. n. 282 del 10.1.2008 e Cass. n. 14113 del 20.6.2006).

Nel caso in esame la prima delle condotte contestate risale al 4.11.2013 ed è stata contestata il 6.2.2014. Le altre condotte, contestate il 17.2.2014, risultano poste in essere nell'arco del periodo dal 9 dicembre 2013 al 10 gennaio 2014, mentre è incontestato che la società ha dovuto effettuare le relative verifiche, provvedendo a recuperare le pratiche, ad effettuare i necessari riscontri e a contattare gli utenti. Tenuto conto della gran mole di pratiche lavorate dalla biglietteria appare evidente la tempestività dell'esercizio dell'azione disciplinare.

Anche l'eccezione di genericità delle contestazioni deve essere disattesa, avendo l'azienda indicato analiticamente il numero delle cards in questione, la data e finanche l'ora di emissione delle stesse.

Parimenti, stante la tipologia dei fatti oggetto di contestazione, del tutto destituita di fondamento è la doglianza relativa alla mancata affissione del codice disciplinare. Infatti, per consolidata giurisprudenza, in tutti i casi nei quali il comportamento sanzionato sia immediatamente percepibile dal lavoratore come illecito, perché contrario al c.d. minimo etico o a norme di rilevanza penale, non è richiesta la previa affissione del codice disciplinare, in quanto il lavoratore ben può rendersi conto, anche al di là di una analitica predeterminazione dei comportamenti vietati e delle relative sanzioni da parte del codice disciplinare, della illiceità della propria condotta (ex multis, Cass., Sez. L, n. 1926 del 27.1.2011).

Né si ravvisa il difetto di motivazione del licenziamento, che contiene il testuale riferimento alle contestazioni disciplinari, il cui contenuto viene richiamato integralmente.

Del tutto irrilevanti sono le doglianze relative alla scorrettezza della condotta del rappresentante sindacale ed al contenuto delle dichiarazioni riportate nel verbale di audizione, atteso che l'istruttoria espletata consente di ritenere dimostrati i fatti contestati.

Invero la teste ha confermato che, così come previsto nel manuale operativo, "In caso di prima emissione vengono inseriti i dati del richiedente, la scelta del tipo di abbonamento e il terminale automaticamente ci segnala se il cliente è già in possesso di una tessera. In caso negativo si procede all'acquisizione dei dati inseriti ed all'emissione della tessera. In caso contrario si chiede al cliente se ha la vecchia tessera,

altrimenti emettiamo il duplicato che è a pagamento. Il duplicato è gratuito quando il cliente ci porta la vecchia tessera integra ma non funzionante: in questi casi proviamo la tessera sugli appositi macchinari e se non funziona emettiamo una nuova tessera ritirando la vecchia. Sul terminale c'è un apposito spazio dove deve essere annotato se è un duplicato gratuito o a pagamento e il macchinario emette due scontrini: il primo con i dati del cliente e dell'abbonamento e l'altro se il rilascio è gratuito o a pagamento, che tratteniamo noi. (...) Il sistema ci segnala che il cliente è già in possesso di una carta solo dopo l'inserimento di tutti i dati; in tal caso il sistema non viene bloccato ma siamo noi operatori che andiamo a consultare un'altra schermata per verificare se il cliente ha già una tessera e, se non ce l'ha, continuiamo con la prima emissione. Anche quando il cliente ha già una tessera, l'operatore può comunque emettere una ulteriore tessera come prima emissione". Anche la teste ha confermato che "Il rilascio del duplicato della card è a pagamento solo qualora il cliente si presenta con la tessera danneggiata oppure l'ha smarrita. Invece la prima emissione e la sostituzione perché si è smagnetizzata la tessera sono gratuite. Nella schermata del terminale, quando svolgiamo l'operazione relativa alla emissione, ci compaiono i dati del cliente e poi fra le varie maschere ce ne è una in cui dobbiamo segnare se l'emissione è gratuita o meno. La lavorazione avviene immediatamente di fronte al cliente. Appena finita la lavorazione esce fuori la tessera e due scontrini, dei quali uno rimane a noi mentre l'altro viene consegnato al cliente perché contiene l'indicazione della validità. Siamo obbligati a seguire questa procedura perché l'uscita degli scontrini dimostra che la tessera è magnetizzata e funzionante. Se c'è tanta fila i clienti aspettano, anche perché abbiamo un numeratore esterno per la fila. Ogni postazione ha un carico di card e biglietti e, nelle sei ore del turno, se uno si rende conto di aver sbagliato, deve seguire una apposita procedura sul terminale ove, alla quadratura di cassa, vanno segnalati gli eventuali errori".

Dalla documentazione prodotta in atti dalla società opposta (mai contestata dalla controparte) emerge che il lavoratore opposto ha emesso le metrobuss cards di cui alle contestazioni disciplinari come "prima emissione". La teste , escussa dal Giudice di prima cure, ha

riferito che sono stati contattati "... gli utenti dei quali era disponibile il numero di telefono ed essi hanno confermato di aver pagato i 7€ previsti per la sostituzione". Il teste ha dichiarato che "Il reclamo della sig.ra è arrivato a mezzo fax. Il marito della signora lamentava di aver pagato il prezzo fisso del duplicato pur avendo pagato due abbonamenti per l'importo di € 475,00. Il mio responsabile mi ha detto di recuperare la pratica e abbiamo constatato che vi era annotata la prima emissione gratuita anziché il rilascio del duplicato che invece è a pagamento. Abbiamo quindi verificato se fosse stata registrata l'eccedenza del pagamento del diritto fisso e non c'era. Ciò per escludere che si fosse trattato di un errore di registrazione. A quel punto il mio responsabile mi ha detto di verificare altre pratiche; quindi abbiamo recuperato tutti i moduli n. 69 relativi alle pratiche lavorate dal ricorrente ove veniva indicata prima emissione o sostituzione gratuita e, nelle pratiche in cui era indicato un recapito telefonico oppure tale recapito era presente nei nostri database ho assegnato il compito di contattare i clienti ad una mia collaboratrice, . I clienti sono stati contattati con la scusa di una indagine di customer care e, fra le altre cose, gli è stato chiesto se avevano acquistato l'abbonamento e se avevano pagato i diritti fissi per la duplicazione della card. Le persone che hanno confermato sono state inserite in un report. Si trattava di altri 13 clienti".

Tre degli utenti in questione sono stati escussi come testi. La teste ha confermato di aver pagato l'importo di 7€ anche se la sostituzione avrebbe dovuto essere gratuita perché la tessera non funzionava e che pertanto il marito aveva presentato un reclamo scritto. Anche la teste ha dichiarato: "Nel dicembre 2013 ho ottenuto un duplicato della tessera dell'abbonamento e ricordo di averlo pagato, ma non ricordo quanto". Parimenti, il teste ha dichiarato: "Ricordo di aver ottenuto un duplicato della tessera dell'abbonamento, non ricordo quando con precisione, forse tre anni, comunque mi pare di aver corrisposto una differenza. Comunque una volta sola ho richiesto il duplicato e non mi è stato rilasciato alcuno scontrino della differenza pagata. Non ho presentato alcun reclamo, ma ricordo che in seguito mi è arrivata una telefonata ove mi hanno chiesto le stesse cose che mi vengono

ora domandate. All'epoca, nell'immediatezza dei fatti, ricordavo bene tutto e ho fornito tutte le informazioni".

Dunque, all'esito della espletata istruttoria, è dimostrato che l'opponente ha inserito i dati dell'utente in modo da far risultare un duplicato a pagamento della tessera di abbonamento come una prima emissione gratuita, incassando e trattenendo il relativo corrispettivo. Poiché la procedura prevede la verifica computerizzata dei dati dell'utente ed il terminale segnala le eventuali erronee dichiarazioni del cliente, non può dubitarsi della volontarietà della condotta del lavoratore. Come correttamente rilevato dal Giudice di prime cure, *"siamo quindi in presenza di numerosi episodi avvenuti in un breve arco di tempo e la reiterazione del comportamento in questione induce ad escludere che la mancata annotazione della metrobis card come "duplicato" ed il mancato versamento ad degli importi incassati possa essere dipeso da distrazione o dalla confusione dovuta alla folla presente alla stazione Anagnina"*.

Tali rilievi consentono di ritenere legittimo e proporzionato il provvedimento espulsivo. Invero, per consolidata giurisprudenza, *"... va valutato il comportamento del prestatore non solo nel suo contenuto oggettivo - ossia con riguardo alla natura e alla qualità del rapporto, al vincolo che esso comporta e al grado di affidamento che sia richiesto dalle mansioni espletate - ma anche nella sua portata soggettiva e, quindi, con riferimento alle particolari circostanze e condizioni in cui è stato posto in essere, ai modi, ai suoi effetti e all'intensità dell'elemento volitivo dell'agente"* (così Cass. n. 5019 del 01/03/2011). E' innegabile come i fatti in esame, tenuto conto del grado di fiducia connesso alle mansioni di addetto alla biglietteria espletate dal lavoratore, siano idonei a determinare una irrimediabile lesione del vincolo fiduciario. Del resto, per granitica giurisprudenza, l'idoneità del comportamento contestato a ledere il rapporto fiduciario deve essere valutata a prescindere dalla sussistenza di un danno effettivo e per il datore di lavoro ovvero dall'entità di tale danno, mentre rileva la lesione dell'affidamento nella correttezza dei futuri adempimenti. Peraltro, ai sensi dell'art. 6 del codice disciplinare, la sottrazione di somme di pertinenza dell'azienda è punita con la destituzione del dipendente.

Ne consegue che, a prescindere dalla modesta entità degli importi, anche la sola sottrazione degli importi pagati dagli utenti escussi come testi sarebbe di per sé sufficiente a dar conto della sanzione espulsiva irrogata.

Infatti, in conformità a quanto argomentato dalla Corte di Cassazione (Sez. L. Sentenza n. 2579 del 02/02/2009) "In tema di licenziamento per giusta causa, quando vengano contestati al dipendente diversi episodi rilevanti sul piano disciplinare, pur dovendosi escludere che il giudice di merito possa esaminarli atomisticamente, attesa la necessaria considerazione della loro concatenazione ai fini della valutazione della gravità dei fatti, non occorre che l'esistenza della "causa" idonea a non consentire la prosecuzione del rapporto sia ravvisabile esclusivamente nel complesso dei fatti ascritti, ben potendo il giudice - nell'ambito degli addebiti posti a fondamento del licenziamento dal datore di lavoro - individuare anche solo in alcuni o in uno di essi il comportamento che giustifica la sanzione espulsiva, se lo stesso presenti il carattere di gravità richiesto dall'art. 2119 cod. civ."

In conclusione il ricorso deve trovare integrale rigetto, con conseguente conferma dell'ordinanza opposta.

Le spese processuali seguono la soccombenza, come per legge, e si liquidano nella misura di cui al D.M. 10 marzo 2014 n. 55.

P.Q.M.


Definitivamente pronunciando, ogni contraria deduzione ed eccezione disattese, rigetta il ricorso in opposizione e conferma l'ordinanza opposta.

Condanna l'opponente al pagamento dei compensi professionali che liquida in complessivi € 5.000,00, oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA come per legge.

Roma, 3 dicembre 2015

Il Giudice

Dott.ssa Alessandra Tremontini



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Depositato in Cancelleria



Roma, 3-12-15

CANCELLERIA 53

Dr. Sc. Michele Romano